



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca	- Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti	- Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	- Giudice

nel procedimento n. 52/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Piacenza Paolo (cod.fisc PCNPLA67B10L781A)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Piacenza Paolo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Isola della Scala (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente era titolare di impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 20.1.2017, con conseguente impossibilità di apertura della liquidazione giudiziale, essendo decorso il termine di cui all'art. 33/1 CCI. In momento successivo ed anche

attualmente il Piacenza ha invece svolto attività lavorativa dipendente), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili (relativi all'attività di impresa cessata, nonché verso l'Erario, la Regione Veneto e un istituto di credito) per almeno euro 132.291,69, a cui – non essendo titolare di beni mobili o immobili - non può evidentemente far fronte mediante le sue entrate periodiche (**reddito di euro 1.800,00** mensili circa che, come si vedrà, deve essere utilizzato per ampia parte per il mantenimento proprio e familiare), da cui potrebbe essere ricavata una provvista ben inferiore al suddetto ingente debito;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Valentina Leopardi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott. Valentina Leopardi;

rilevato che il nucleo familiare è costituito dal ricorrente e dalla moglie convivente e che le spese per il mantenimento di tale nucleo possono essere quantificate in euro 1.880,00 (dal maggior importo di euro 2.568,00 indicato nel ricorso e nell'attestazione, va infatti sottratta la somma di euro 559,00 relativa ad un debito per finanziamento di pertinenza esclusiva della moglie, nonché l'ulteriore somma di euro 130,00 a decurtazione dell'importo di euro 380,00 indicato per spese varie e per animali domestici, che appare eccessivo), arrotondabile ad euro 1.900,00. La moglie del ricorrente è titolare di un reddito da lavoro dipendente di euro 1.300,00 mensili sicché, sottratto l'importo di euro 559,00 che deve destinare al pagamento del finanziamento con Deutsche bank, la stessa può contribuire al mantenimento familiare solo per euro 750,00 mensili circa. Pertanto alla residua quota del mantenimento sopra determinato dovrà contribuire il ricorrente, il quale può quindi essere autorizzato a trattenere per sé l'importo di euro 1.150,00 mensili, dovendo

perciò corrispondere al nominando liquidatore ogni somma eccedente tale importo, oltre che l'intera tredicesima mensilità (e ogni ulteriore entrata reddituale);

ritenuto che al fine di garantire che le somme eccedenti il limite di cui al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a Paolo Piacenza eccedente il suddetto limite di euro 1.150,00 mensili, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Piacenza Paolo (cod.fisc PCNPLA67B10L781A)**, nato a Verona il 10.2.1967 e residente in Isola della Scala (Vr), via G.Gozzetti n. 8;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa. Valentina Leopardi;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- 6) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.150,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito e le altre entrate eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (ivi compresa la tredicesima ed ogni altro emolumento aggiuntivo);
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovranno essere accreditate tutte le somme da destinare ai creditori;
- 8) ordina al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a Paolo Piacenza eccedente il suddetto limite di euro 1.150,00 mensili, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura)
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva al PRA in relazione all'autoveicolo Mercedes Benz tg FP445VK, limitatamente alla quota di comproprietà di 1/2 di pertinenza del ricorrente. L'esecuzione di tali adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un

programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 24.2.2023

**Il Presidente est
dott. Luigi Pagliuca**